



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale in campo ambientale**  
**Servizio Gestione Rifiuti - Unità Operativa Rifiuti Speciali**

**Oggetto** Autorizzazione, con validità fino al 9 marzo 2023, rilasciata alla ditta Inerti San Valentino S.r.l., per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali inerti non pericolosi, sito in località Cà Cerè nel Comune di Pescantina (VR).

Determinazione n. 730/18 del 09 marzo 2018

**Decisione** Il Dirigente<sup>1</sup> dell'Area funzionale in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la ditta Inerti San Valentino S.r.l., avente sede legale in località Canova Tacconi nel Comune di Bussolengo e operativa in località Cà Cerè nel Comune di Pescantina (VR), all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi, nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. autorizza, ai sensi dell'articolo n. 269 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, le emissioni in atmosfera, relativamente alle polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali/rifiuti;
3. autorizza l'utilizzo delle acque di dilavamento per il lavaggio degli inerti naturali di cava, previo rispetto dei limiti e alle condizioni riportate alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 26 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, ha validità fino al 9 marzo 2023. L'autorizzazione allo scarico rilasciata con determinazione n. 2934/14 del 21/07/2014 decade.

**Fatto** Con determinazione dirigenziale n. 4441/09 del 10 Agosto 2009 la Provincia di Verona approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un impianto per il deposito, la lavorazione ed il recupero rifiuti inerti non pericolosi tramite frantumazione, selezione e vagliatura, di proprietà della ditta Inerti San Valentino S.r.l. avente sede legale in località Canova Tacconi nel Comune di Bussolengo (VR) e operativa in località Cà Cerè nel Comune di Pescantina (VR).  
Con determinazione n. 4550/10 del 03 Settembre 2010 la Provincia di Verona approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di una variante all'impianto.  
Con determinazione n. 3127/12 del 17 Luglio 2012 la Provincia di Verona

---

<sup>1</sup> L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un'ulteriore variante all'impianto. Con nota<sup>2</sup> pervenuta in data 01 Agosto 2012 la ditta comunicava che i lavori autorizzati con la determinazione n. 3127/12 del 17 Luglio 2012 erano stati ultimati in data 30 Luglio 2012 e realizzati in conformità al progetto approvato.

Con nota pervenuta in data 01 Agosto 2012<sup>3</sup> la ditta comunicava che l'impianto era stato avviato in esercizio provvisorio in data 30 Luglio 2012 e forniva il nominativo del responsabile tecnico. Con la stessa nota la ditta allegava la polizza RC Ambientale e un appendice della polizza fidejussoria, gli importi delle quali erano stati calcolati in base alle disposizioni contenute nella DGRV n. 2229 del 20/12/2011. Con nota pervenuta in data 01 Agosto 2012<sup>4</sup> la ditta presentava una nuova planimetria dell'impianto, così come richiesto dalla Provincia con la determinazione n. 3127/12 del 17 Luglio 2012. Con nota pervenuta in data 10 Agosto 2012<sup>5</sup> la ditta provvedeva ad inviare il collaudo funzionale dell'impianto e con nota<sup>6</sup> del 16 gennaio 2013 presentava domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto<sup>7</sup> di cui all'oggetto. Con nota del 11 aprile 2013<sup>8</sup> la Provincia comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e contestualmente faceva richiesta di integrazioni documentali che la ditta provvedeva ad inviare con note<sup>9</sup> del 22 aprile 2013 e del 30 aprile 2013.

Con determinazione n. 2216/13 del 13/05/2013, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 3/2000 e dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, veniva rilasciata autorizzazione all'esercizio con validità fino al 13/05/2013.

Il sig. Alberto Scarsini, in qualità di legale rappresentante della ditta Inerti San Valentino Srl, ha depositato in data 20 agosto 2014, acquisita agli atti con prot. n. 82251 del 20 agosto 2014, e successivamente integrata, la documentazione per l'approvazione del progetto ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della Legge Regionale n. 3/2000 avente ad oggetto: "Modifica di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti sito in località Ca' Cere' - Pescantina (VR)". Nella seduta del 27 novembre 2015, la Commissione Provinciale V.I.A. ha espresso (verbale n. 430) parere favorevole condizionato sull'impatto ambientale del progetto ed il Presidente della Provincia di Verona con deliberazione n° 218 del 17 dicembre 2015, sulla base del medesimo parere, ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale. Nella seduta del 01 aprile 2016 con verbale n. 443 la Commissione Provinciale VIA, opportunamente integrata, con funzioni di conferenza dei servizi<sup>10</sup>, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sull'approvazione dell'intervento in argomento.

Con determinazione n. 1780/16 del 05/05/2016, successivamente integrata con determinazione n. 4580 del 29/11/2016, è stato approvato l'intervento in argomento prevedendo che la perdita della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto dal trattamento (mps) avvenisse in stretta osservanza al D.M. 05/02/1998, così come impone la nota regionale prot. 409604 del 01/10/2014.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente del 1 luglio 2016 (cessazione della

<sup>2</sup> Acquisita al prot. prov. n. 83740 del 02/08/2012.

<sup>3</sup> Acquisita al prot. prov. n. 83748 del 02/08/2012.

<sup>4</sup> Acquisita al prot. prov. n. 83753 del 02/08/2012.

<sup>5</sup> Acquisita al prot. prov. n. 87106 del 10/08/2012.

<sup>6</sup> Acquisita al prot. prov. n. 5711 del 16/01/2013.

<sup>7</sup> Approvato con Determinazione Provinciale n. 4441/09 del 10 Agosto 2009, modificata con Determinazione n. 4550/10 del 03 Settembre 2010 e Determinazione n. 3127/12 del 17 Luglio 2012.

<sup>8</sup> Prot. n. 38482.

<sup>9</sup> Prot. prov. rispettivamente n. 42599 e n. 45155.

<sup>10</sup> Art. 24 comma 5 L.R. n.3/2000 e ss. mm. ii.

qualifica di rifiuto EoW), con nota acquisita al prot. 104365 del 29/12/2016 la ditta ha chiesto la riattivazione del procedimento per il riesame dell'istanza iniziale<sup>11</sup> consentendo (pur rimanendo inalterate sia la capacità di trattamento che le quantità stoccabili), l'introduzione di nuovi codici CER e la formazione di mps non più in stretta osservanza del D.M. 05/02/1998 ma attraverso l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2016 (anche per i codici CER già autorizzati).

La richiesta di riesame presentata dalla ditta è stata valutata dal Comitato Tecnico Provinciale VIA (che ha reso il parere con verbale n. 13 nella seduta del 24/02/2017) che l'ha ritenuta accoglibile considerato *“il non aumento degli impatti ambientali”* e *“il non aumento delle potenzialità di trattamento autorizzate”*.

Con note prot. 34464 del 21/04/2017 e prot. 38103 del 04/05/2017 è stata indetta la conferenza dei servizi per l'approvazione della *“Modifica di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti sito in località Cà Cerè - Pescantina (VR) - Ditta Inerti San Valentino S.r.l. – Richiesta di riattivazione procedimento”* inoltrata dalla ditta, trasmettendo altresì alla Regione Veneto la documentazione attinente: con determinazione n. 3018 del 26/07/2017 si è completato l'iter approvativo del progetto *“Modifica di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti sito in località Ca' Cere' - Pescantina (VR)”* depositato in data 20 agosto 2014 ed acquisita agli atti con prot. n. 82251 del 20 agosto 2014.

Con nota acquisita al prot. 20/12/2016 il legale rappresentante ha comunicato l'avvio in esercizio provvisorio delle varianti progettuali approvate con determinazioni n. 1780/16 del 05/05/2016 e n. 4580/16 del 29/11/2016 e in data 02/10/2017<sup>12</sup> ha trasmesso il certificato di collaudo complessivo dell'impianto, comprensivo anche delle ultime modifiche approvate con determinazione n. 3018/17 del 26/07/2017.

Con nota del 04/12/2017<sup>13</sup>, il sig. Scarsini Alberto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione n. 2216/13 del 13/05/2013, confermando nell'ing. Marco Torresendi il responsabile tecnico dell'impianto.

La ditta, con determinazione n. 2934/14 del 21/07/2014, è autorizzata allo scarico sul suolo delle acque di dilavamento. La Provincia di Verona con nota prot. 69078 del 11/08/2017 ha comunicato alla Regione Veneto che, *“salvo diverso pronunciamento della Regione Veneto, verranno fatte proprie le indicazioni fornite per le vie brevi”* riguardanti il divieto di scarico delle acque di dilavamento nel fondo di una cava poiché ciò si configurerebbe come scarico nel sottosuolo e quindi in contrasto con le disposizioni dell'art. 39 del PTA; con nota prot. 1585 del 11/01/2018 la ditta è stata informata di tale preclusione.

**Motivazione** L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata ai sensi della normativa ambientale, in particolare dell'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dall'ufficio competente che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell'iter previsto dalla normativa per la realizzazione delle modifiche impiantistiche che sono state approvate con le determinazioni n. 1780/16 del 05/05/2016, n. 4580/16 del 29/11/2016 e n. 3018/17 del 26/07/2017.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto nella sua attuale configurazione

<sup>11</sup> Acquisita al prot. n. 82251 del 20/08/2014

<sup>12</sup> Acquisito al prot. 82715

<sup>13</sup> Acquisita al prot. 102715

complessiva. Anche al fine di attuare un risparmio della risorsa idrica e quindi al fine di ricorrere il meno possibile all'emungimento dalla falda dell'acqua da utilizzare per il lavaggio degli inerti naturali di cava, è consentito l'utilizzo delle acque di dilavamento ricadenti sulla superficie autorizzata al trattamento dei rifiuti, previo rispetto dei limiti, come riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789.

Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo.

Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione "obblighi da rispettare" del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici<sup>14</sup>.

**Obblighi da rispettare** La ditta Inerti San Valentino S.r.l. è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'impianto deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e in particolare dalla Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.sm.ii. e dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'allegato A della DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012.
2. Le attività di gestione e movimentazione che interessano l'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
3. La gestione dei rifiuti e dei materiali devono avvenire in conformità ai progetti approvati, con le modalità e nelle aree previste dalle relazioni tecniche e nelle planimetrie allegate ai progetti stessi (planimetria acquisita digitalmente unitamente al collaudo funzionale prot. 82715 del 02/10/2017. Entro il 30 aprile 2018 trasmettere in formato cartaceo).
4. La fase di controllo del materiale in ingresso all'impianto deve essere gestita in modo ordinato e razionale:
  - possono essere conferiti in impianto esclusivamente i rifiuti individuati nella tabella dell'allegato A Tab. 1 posto in fondo al presente provvedimento, rispettando la quantità massima e complessiva stoccabile

---

<sup>14</sup> Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

ivi indicata;

- sui rifiuti in entrata devono essere eseguite, ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98.

I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, per i quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi ovvero le cosiddette "voci a specchio", devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi<sup>15</sup> da effettuarsi dal produttore ad ogni conferimento<sup>16</sup> e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto.

I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" provenienti da produttori che conferiscono in piccole quantità ("microraccolte" provenienti da conferitori occasionali), dovranno essere stoccati in un box dedicato accanto al quale va apposta una cartellonistica riportante i CER stoccati: le analisi siano effettuate quando il cumulo ha raggiunto i 1.000 m<sup>3</sup>;

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi codici a specchio devono comunque essere sottoposti ad analisi. I relativi certificati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

Si fa presente che ai sensi della DGRV n. 1773/12 del 28/08/12, allegato A, capitolo 11, qualora il produttore effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini), non vi è l'obbligo di analisi per i CER con voce a specchio, previo il rilascio di un'attestazione in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nel capitolo della suddetta Deliberazione dedicato alla demolizione selettiva;

- gli eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.

5. Il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime o materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nella forma usualmente commercializzata per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo; per materie prime secondarie sono da intendersi le materie, le sostanze ed i prodotti

---

<sup>15</sup> In analogia con quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 05/02/98, il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802; le analisi sui campioni ottenuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale; il titolare dell'impianto di recupero deve inoltre verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta.

Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce;

<sup>16</sup> Ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore) e conosciuto nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale.

secondari aventi le caratteristiche di cui all'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06; in particolare, i materiali, anche se trattati, non potranno uscire dall'impianto come materia prima secondaria, bensì come rifiuto, nel caso in cui non abbiano le caratteristiche definite nella Tab. 2 (scheda tecnica di prodotto "A"; scheda tecnica di prodotto "B"; scheda tecnica di prodotto "C"; scheda tecnica di prodotto "D"; scheda tecnica di prodotto "E"; scheda tecnica di prodotto "F") dell'allegato A posto in fondo al presente provvedimento

Il prodotto costituito da terreno vagliato per ripristini ambientali, per uso florovivaistico e del giardinaggio, dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 1 -allegato 5- parte IV del D.lgs. n. 152/2006 in funzione della destinazione d'uso del sito di destinazione.

Il numero dei prelievi e di prove da effettuare sui prodotti derivanti dalle attività di recupero, dovrà essere conforme al punto 14.5 dell'allegato A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012.

6. L'impiego di materiale come formazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06, da effettuarsi sia sui rifiuti in entrata che sui prodotti finiti in uscita e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di queste ultime;
7. Il trattamento del codice CER 170504 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503), deve rispettare le disposizioni/prescrizioni imposte con il D.M. n.161/12 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"), la DGRV n. 179 del 11 febbraio 2013 e la determinazione Provinciale n. 4627/12 del 19/10/12.
8. I rifiuti contraddistinti dal CER 010308 (polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307) e 010410 (polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407), dovranno essere depositati in contenitori chiusi, per evitare la produzione di emissioni diffuse sia in fase di manipolazione che durante lo stoccaggio.
9. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
10. L'impianto dovrà essere gestito in modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti, evitando la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti.
11. L'impianto deve essere soggetto a periodica manutenzione generale.
12. I rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di recupero<sup>17</sup> non possono essere stoccati in impianto per un periodo maggiore di tre anni.
13. I rifiuti prodotti, qualora siano destinati allo smaltimento, devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
14. I materiali contenenti amianto (fibrocemento, ecc.) non possono essere introitati.
15. I residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili, devono essere conferiti presso idonei impianti di smaltimento o discariche autorizzati.
16. L'attività deve essere svolta unicamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

---

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

17. La recinzione perimetrale della superficie interessata dall'impianto in oggetto deve essere fissa e ogni spostamento della stessa deve essere autorizzato.
18. Le fasi di stoccaggio del materiale da trattare e di gestione dei cumuli devono essere condotte in maniera attenta e corretta, in particolare:
- lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato nelle aree stabilite e rispettare i limiti e i quantitativi previsti;
  - la zona dedicata al deposito dei rifiuti deve risultare impermeabilizzata e costituita da materiale in cls di spessore minimo 30 cm. con rete elettrosaldata al suo interno;
  - i rifiuti e le MPS prodotte non devono ricadere nelle vie di transito;
  - l'organizzazione degli spazi e la disposizione dei cumuli devono consentire facilità di passaggio ed intervento, ed agevolare le operazioni di movimentazione, la viabilità di servizio e la circolazione dei mezzi;
  - i cumuli devono essere depositati su basamenti resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in appositi pozzetti di raccolta e/o canalette;
  - i cumuli devono risultare di limitata pendenza e di altezza massima pari a 6-7 metri.
19. Al fine di contenere la diffusione di polveri la ditta deve:
- rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, evitando l'emissione di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
  - mantenere un apposito sistema fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle emissioni prodotte; il suddetto impianto fisso di irrorazione deve essere dotato di apposito contatore volumetrico, avendo cura di evitare fenomeni di ruscellamento<sup>18</sup>;
  - mantenere le pavimentazioni pulite ed in buono stato, garantendo la fluidità di passaggio; i mezzi non devono causare imbrattamento della viabilità;
  - mantenere le vie di transito pulite, integre<sup>19</sup>, sgombre da qualsiasi tipo e quantità di materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli (es. mediante umidificazione costante);
  - utilizzare dispositivi atti a contenere la produzione di polveri durante il trasporto di materiali polverulenti;
  - dotare l'impianto di frantumazione nelle sue parti critiche (bocca di alimentazione, zona d'uscita, ecc.) di ugelli spruzzatori d'acqua o in alternativa di sistemi di captazione che convogliano, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento con filtri, le polveri prodotte; l'area adibita alla frantumazione deve risultare comunque delimitata e tenuta distinta dalle altre attività;
  - mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione, ventilazione e/o di

<sup>18</sup> Nel caso si verificassero risulta necessario richiedere l'autorizzazione allo scarico su suolo.

<sup>19</sup> Avendo cura di impedire la formazione di eventuali avvallamenti, cedimenti, infossamenti o buche.

- abbattimento in generale se previsti;
- proteggere i rifiuti stoccati in cumuli, se pulverulenti, dall'azione del vento, bagnandoli periodicamente onde evitare la diffusione di polveri.
20. Le emissioni sonore devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.91, dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95, n. 447, e se più restrittivi, i limiti di zona<sup>20</sup>.
21. La gestione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento deve essere condotta secondo le seguenti modalità:
- mantenere tutti i manufatti impiegati per la gestione delle acque di dilavamento (vasche, pozzetti, caditoie, tubazioni ecc.) in perfetto stato di efficienza, pulizia e funzionalità; in particolare le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione; il materiale così prodotto deve essere smaltito come rifiuto;
  - rispettare, prima del loro riutilizzo, i limiti stabiliti dalla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, altresì garantire l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5;
  - sottoporre, prima del loro riutilizzo, le acque a un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., idrocarburi totali.
22. Entro il termine di 40 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta deve trasmettere appendice alla polizza fideiussoria già prestata che ne estenda la validità, in relazione al termine di scadenza fissato dal presente atto; annualmente deve essere inviata copia della polizza RC Inquinamento.
23. Inoltre, lo stesso gestore è tenuto a dare evidenza, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento:
- di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
  - oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)<sup>21</sup>, allegando la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017<sup>22</sup>); a tal fine dovrà

<sup>20</sup> Assicurare il rispetto dei limiti di rumore imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto.

<sup>21</sup> *“Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.”*

<sup>22</sup> *“Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la “relazione tecnica” con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.*

trasmettere a Provincia ed Arpav, entro il termine suddetto, copia dell'istanza presentata al Comune (o ad eventuale altra autorità competente ad approvare il progetto/intervento).

Il mancato rispetto del suddetto obbligo da rispettare comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, con la conseguenza che l'impresa sarà priva di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di cui si tratta.

24. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino<sup>23</sup> ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.
25. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere comunicata tempestivamente e preventivamente alla Provincia.

**Avvertenze** Il presente provvedimento potrà essere oggetto a riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria. Sarà compito del Comune trasmettere alla Provincia gli esiti del proprio procedimento per il caso in cui sia necessario modificare il titolo ambientale o i presupposti per la dichiarazione della decadenza.

La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione fissata al 9 marzo 2023. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

---

*Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.*

*Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."*

<sup>23</sup> Assicurando lo smaltimento di tutti i rifiuti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Inerti San Valentino S.r.l.; alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Comune di Pescantina (VR), al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'azienda ULSS n. 9 Scaligera, sarà comunicato che la presente determinazione è pubblicata sul sito web della Provincia, nonché all'albo pretorio.

**Ricorso**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>24</sup> o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica<sup>25</sup>.

Il Dirigente  
Ing. Carlo Poli<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>25</sup> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>26</sup> In sostituzione del dirigente del settore ambiente, dott. Paolo Malesani, ai sensi della [determinazione organizzativa n.154 del 18 ottobre 2017](#).

## Allegato A

Tab. 1: rifiuti conferibili in impianto (+ operazioni consentite e capacità/potenzialità max)

CER	Descrizione	Specifiche (per CER generici)	Attività
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		R 5, R 12, R 13
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		R 5, R 12, R 13
010399	rifiuti non specificati altrimenti	rifiuti di rocce da cave autorizzate	R 5, R 12, R 13
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		R 5, R 12, R 13
010409	scarti di sabbia e argilla		R 5, R 12, R 13
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		R 5, R 12, R 13
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		R 5, R 12, R 13
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	diversi dai fanghi provenienti dall'industria lapidea delle marmo resine	R 5, R 12, R 13
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		R 5, R 12, R 13
010507	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci contenente barite		R 5, R 12, R 13
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	fanghi inerti contenenti carbonato di calcio	R 5, R 12, R 13
080201	polveri di scarto di rivestimenti	scarti di rivestimenti ceramici inerti	R 5, R 12, R 13
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	sabbie di scarto inerti	R 5, R 12, R 13
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		R 5, R 12, R 13
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		R 5, R 12, R 13
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione diversi da 10 11 13	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	R 5, R 12, R 13

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Specifiche (per CER generici)</b>	<b>Attività</b>
101206	stampi di scarto	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti, sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	R 5, R 12, R 13
101206	stampi di scarto	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti, sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	R 5, R 12, R 13
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		R 5, R 12, R 13
101299	rifiuti non specificati altrimenti	calchi di gesso esausti	R 5, R 12, R 13
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		R 5, R 12, R 13
101314	Rifiuti e fanghi di cemento		R 5, R 12, R 13
101399	rifiuti non specificati altrimenti	calchi di gesso esausti, sfridi della produzione di manufatti di gesso	R 5, R 12, R 13
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		R 5, R 12, R 13
150107	imballaggi in vetro		R 5, R 12, R 13
160120	vetro	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		R 5, R 12, R 13
170101	cemento		R 5, R 12, R 13
170102	mattoni		R 5, R 12, R 13
170103	mattonelle e ceramiche		R 5, R 12, R 13
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		R 5, R 12, R 13
170202	vetro		R 5, R 12, R 13
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		R 5, R 12, R 13
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		R 5, R 12, R 13
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	R 5, R 12, R 13
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	pietrisco tolto d'opera	R 5, R 12, R 13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		R 5, R 12, R 13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		R 5, R 12, R 13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		R 5, R 12, R 13

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Specifiche (per CER generici)</b>	<b>Attività</b>
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	fanghi inorganici inerti	R 5, R 12, R 13
190401	rifiuti vetrificati		R 5, R 12, R 13
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	fanghi inorganici inerti	R 5, R 12, R 13
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	fanghi inorganici inerti	R 5, R 12, R 13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	materiali inorganici inerti prodotti dalla potabilizzazione delle acque	R 5, R 12, R 13
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	materiali inorganici inerti prodotti dalla potabilizzazione delle acque	R 5, R 12, R 13
191205	vetro	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		R 5, R 12, R 13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	miscugli di rifiuti inerti provenienti da impianti di recupero	R 5, R 12, R 13
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da 19 13 01	solo per rifiuti costituiti da inerti	R 5, R 12, R 13
200102	vetro	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R 5, R 12, R 13
200202	terra e roccia	rifiuti provenienti da parchi e giardini	R 5, R 12, R 13
200301	rifiuti urbani non differenziati	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R 5, R 12, R 13
200301	rifiuti urbani non differenziati	calchi di gesso esausti	R 5, R 12, R 13
200301	rifiuti urbani non differenziati	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R 5, R 12, R 13
200303	residui della pulizia stradale	sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	R 5, R 12, R 13

- la capacità massima delle diverse tipologie di rifiuti (conferiti e prodotti) stoccabili presso l'impianto è fissata in 6.000 ton. corrispondenti a circa 4.000 m<sup>3</sup>;
- la potenzialità massima annua di trattamento rifiuti dell'impianto è fissata in 550.000 ton. corrispondenti a circa 350.000 m<sup>3</sup>;
- la potenzialità massima giornaliera di trattamento rifiuti dell'impianto è fissata in 2.500 ton. Corrispondenti a 1.600 m<sup>3</sup>;
- la massima potenzialità oraria dell'impianto è stata calcolata nell'ipotesi di massima apertura operativamente utile, vale a dire considerando una produzione massima di punta di circa 300 t/h durante il giorno di massima produzione

**Tab. 2 Prodotti (MPS) ottenuti dal trattamento dei rifiuti**

### **SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO "A"**

TIPOLOGIA	solidi da lavorazione delle pietre e delle marmoresine, attività di scavo rifiuti ammessi: [010102], [010308], [010399], [010408], [010409], [010410], [010412], [010413], [010504], [010507], [030309], [170504], [170904], [200202]
PROVENIENZA	attività di lavorazione dei materiali lapidei, pietre e rocce da vagliatura dei terreni
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	materiale inerte in pezzatura e forma varia
ATTIVITA' DI RECUPERO	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea
CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	Pietrisco inerte di diversa pezzatura nelle forme usualmente commercializzate con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o ai requisiti per la marcatura CE UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13242 o altre norme tecniche specifiche di settore UNI EN ISO ove presenti

**SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO "B"**

- TIPOLOGIA	solidi da lavorazione pietre e marmoresine; rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto; conglomerato bituminoso; rifiuti solidi di rocce da cave autorizzate; pietrisco tolto d'opera; rifiuti ammessi: [010102], [010308], [010399], [010408], [010409], [010410], [010412], [010413], [010504], [010507], [030309], [170508], [101311], [101314], [170101], [170504], [200202], [170102], [170103], [170107], [170202], [170302], [170506], [170802], [170904]
- PROVENIENZA	lavorazione materiali lapidei e industria della lavorazione degli agglomerati e di altri materiali lapidei trattati; attività di demolizione, frantumazione e costruzione, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; attività di lavorazione dei materiali lapidei; manutenzione delle strutture ferroviarie
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	rottami lapidei; materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto; fresato d'asfalto; materiale inerte in pezzatura e forma varia; pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcarea per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; rifiuti a matrice inerte
- ATTIVITA' DI RECUPERO	<p>a) messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie conformi a documentati requisiti di fornitura stabiliti dall'industria del cemento, mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte</p> <p>b) messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, le opere di ingegneria civile, la produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso, mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte</p>
- CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	<p>a) Frazioni inerti di natura lapidea con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umidità 0-20%,</li> <li>• MgO 0-4%,</li> <li>• CaCO<sub>3</sub>+ MgCO<sub>3</sub> 90%-100%,</li> <li>• pH 2.1-11.4</li> <li>• idrocarburi pesanti (&gt; C12) &lt; 100 mg/kg</li> <li>• materiali deperibili (carta, plastica, legno...) ≤ 0,1%</li> <li>• Fe &lt; 500 mg/kg</li> <li>• Pb &lt; 100 mg/kg</li> </ul> <p>b) Frazioni inerti di natura lapidea con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH 2,1 -11, 4</li> <li>• idrocarburi pesanti (&gt; C12) &lt; 100 mg/kg</li> <li>• Cromo 150 mg/Kg</li> <li>• Piombo 100 mg/Kg</li> <li>• Nichel 120 mg/Kg</li> <li>• Rame 120 mg/Kg</li> <li>• Materiali deperibili (plastica, legno, carta) ≤ 0,1%</li> </ul>

## SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO "C"

- TIPOLOGIA	solidi da lavorazione pietre e marmoresine; rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto; conglomerato bituminoso; rifiuti solidi di rocce da cave autorizzate; pietrisco tolto d'opera; scarti, sfridi, stampi, imballaggi in materiali inerti non più utilizzati, solidi provenienti da impianti di trattamento di rifiuti (selezione, triturazione, ecc.) rifiuti ammessi: [010102], [010308], [010399], [010408], [010409], [010410], [010412], [010413], [010504], [010507], [030309], [170508], [101311], [101314], [170101], [080201], [100124], [100906], [101103], [101110], [101112], [101114], [101201], [101206], [101206], [101208], [101299], [101399], [120117], [150107], [160120], [160304], [170102], [170103], [170107], [170202], [170302], [170506], [170802], [170904], [190206], [190401], [190802], [190814], [190901], [190902], [191205], [191209], [191212], [191302], [200102], [200301], [200303], [170504], [200202]
- PROVENIENZA	lavorazione materiali lapidei e industria della lavorazione degli agglomerati e di altri materiali lapidei trattati; attività di demolizione, frantumazione e costruzione, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; attività di lavorazione dei materiali lapidei; manutenzione delle strutture ferroviarie; industria manifatturiera, impianti di trattamento di rifiuti
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	rottami lapidei; materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto; fresato d'asfalto; materiale inerte in pezzatura e forma varia; pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcarea per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; rifiuti a matrice inerte
- ATTIVITA' DI RECUPERO	a) messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie conformi a documentati requisiti di fornitura stabiliti dall'industria del cemento, mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte b) messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, le opere di ingegneria civile, la produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso, mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte
- CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	a) Frazioni inerti di natura lapidea con i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umidità 0-20%,</li> <li>• MgO 0-4%,</li> <li>• CaCO<sub>3</sub>+ MgCO<sub>3</sub> 90%-100%,</li> <li>• pH 2.1-11.4</li> <li>• idrocarburi pesanti (&gt; C12) &lt; 100 mg/kg</li> <li>• materiali deperibili (carta, plastica, legno...) ≤ 0,1%</li> <li>• Fe &lt; 500 mg/kg</li> <li>• Pb &lt; 100 mg/kg</li> </ul> b) materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o ai requisiti per la marcatura CE UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13242

**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO “D”**

- TIPOLOGIA	Terre e rocce da scavo rifiuti ammessi: [170504], [200202]
- PROVENIENZA	Attività di scavo
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica
- ATTIVITA' DI RECUPERO	o messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle costruzioni generali, movimento terra e dell'attività estrattiva mediante fasi di vagliatura, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte
	o messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di pietrisco inerte di varia pezzatura per l'industria lapidea mediante fasi di vagliatura, frantumazione, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione indesiderata, eventuale integrazione con materia prima inerte
- CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	- Utilizzo per ripristini ambientali o terreno da giardino: il recupero è subordinato al rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 – Allegato 5 – Titolo V – Parte IV – D.Lgs. 152/2006 e smi, in funzione della destinazione d'uso del sito di destinazione
	- Pietrisco inerte di diversa pezzatura nelle forme usualmente commercializzate con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o ai requisiti per la marcatura CE UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13242 o altre norme tecniche specifiche di settore UNI EN ISO ove presenti

**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO “E”**

- TIPOLOGIA	calchi in gesso esausti; sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici rifiuti ammessi: [101206], [101299], [200301], [101399], [170802]
- PROVENIENZA	attività scultoree ed industrie ceramiche; industria di produzione pannelli in gesso; demolizione edifici
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	manufatti in gesso con eventuale armatura metallica incorporata; sfridi di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate
- ATTIVITA' DI RECUPERO	Messa in riserva di rifiuti costituiti principalmente da gesso per la produzione di coadiuvanti al trattamento acque di processo, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate
	Messa in riserva di rifiuti costituiti principalmente da gesso per la produzione di materie prime secondarie per l'industria dei fertilizzanti, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate
- CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	Coagulante per il trattamento chimico fisico di sedimentazione accelerata delle acque di processo in aggiunta alla calce idrata conformemente alle norme tecniche specifiche di settore UNI EN ISO ove presenti
	Additivi per l'industria dei fertilizzanti conformi alla normativa vigente conformemente alle norme tecniche specifiche di settore UNI EN ISO ove presenti

**SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO ‘F’ (tipologia 7.1 – D.M. 05/02/1998)**

- TIPOLOGIA	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto rifiuti ammessi: [101311], [170101], [170102], [170103], [170504] [170802], [170107], [170904], [200301]
- PROVENIENZA	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
- ATTIVITA' DI RECUPERO	<p>a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];</p> <p>b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10])</p> <p>c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5])</p>
- CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205